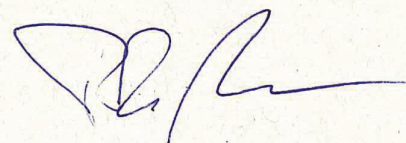
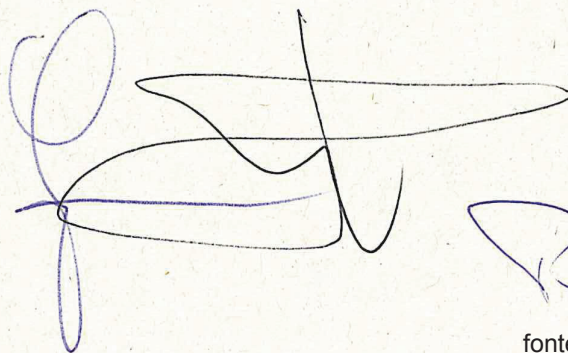


ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Le attività di cui all'art. 4 comma 5 vengono retribuite con la quota fissa oraria per il massimale orario previsto dall'ACN – art. 98 comma 1 dell'ACN 2005 così come modificato dall'art. 14 dell'ACN 2020 e dalla nota prot. n. 397 del 17 aprile 2020 pari a 23,39€ (ventitre/39).
2. Per i compiti professionali aggiuntivi di cui all'art. 95 comma 3 come definiti all'art. 4 comma 6 del presente Accordo, al Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale, è riconosciuto un compenso orario aggiuntivo pari a 10,00 € (dieci/00).
3. Per i compiti di cui all'art. 4 comma 6-bis del presente Accordo, al Medico di Emergenza Sanitaria Territoriale, è riconosciuto un compenso orario aggiuntivo pari a 1,00 € (uno/00).
4. Il compenso di cui al comma precedente verrà incrementato di ulteriore 1,00 € (uno/00) a partire dal 1° gennaio 2022.
5. Il compenso di cui al comma 2 assorbe il compenso previsto dall'art. 7 comma 3 dell'AIR 2003 (ad esclusione di quanto previsto dai successivi commi 7 e 8 e dall'art. 8).
6. Pertanto, i compensi per ogni ora di attività svolta sono stabiliti secondo la seguente tabella dalla data di pubblicazione del presente Accordo Integrativo Regionale:

onorario professionale	€ 23,39
compenso aggiuntivo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del presente Accordo	€ 10,00
compenso aggiuntivo ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente Accordo	€ 1,00
compenso aggiuntivo ai sensi dell'art. 7 comma 4 del presente Accordo	€ 1,00

7. Le Aziende definiscono a livello decentrato, mediante Accordo Aziendale, criteri e indicatori di processo e/o di risultato adeguatamente misurabili necessari al monitoraggio dei compiti aggiuntivi affidati.
8. Ogni reperibilità eccedente il numero di quattro/mese è retribuita con un compenso forfettario di € 20,00 lordi per 12 ore.
9. Il contributo previdenziale ENPAM va applicato su tutti i compensi, compresa l'indennità aggiuntiva.



ART. 8 - FESTIVITÀ SPECIALI

1. Ai medici incaricati di E.S.T. in servizio durante i giorni festivi, come indicati in tabella (festività di particolare rilevanza religiosa e nazionali), è riconosciuto un compenso ulteriore per ora di attività pari a € 8,00 lordi:

Festività	Orario
1° Gennaio	08.00 - 20.00 / 20.00 - 08.00
6 Gennaio	08.00 - 20.00
Pasqua	08.00 - 20.00 / 20.00 - 08.00
Lunedì dell'Angelo	08.00 - 20.00 / 20.00 - 08.00
25 Aprile	08.00 - 20.00
1° Maggio	08.00 - 20.00
2 Giugno	08.00 - 20.00
15 agosto	08.00 - 20.00 / 20.00 - 08.00
1° Novembre	08.00 - 20.00
8 Dicembre	08.00 - 20.00
24 Dicembre	20.00 - 08.00
25 Dicembre	08.00 - 20.00 / 20.00 - 08.00
26 Dicembre	08.00 - 20.00
31 Dicembre	20.00 - 08.00

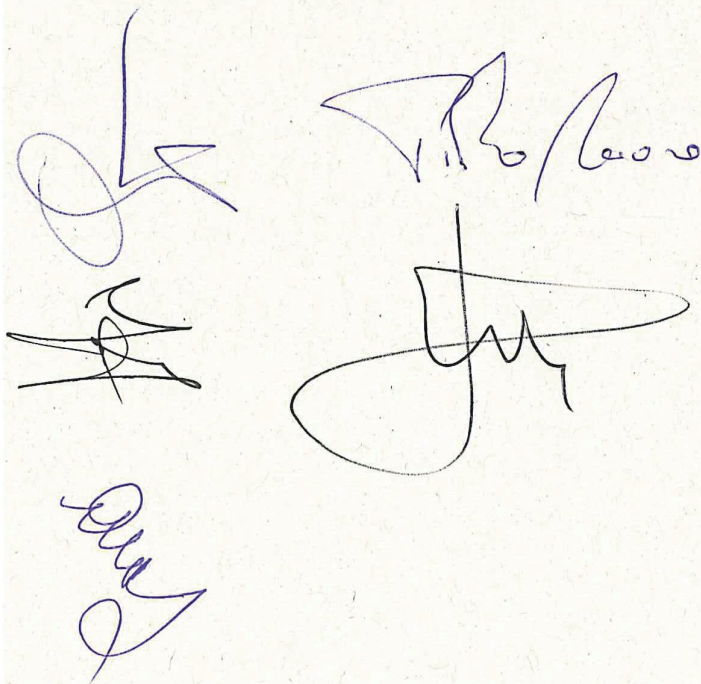
NORME FINALI

NORMA FINALE 1

Gli effetti normativi ed economici del presente Accordo decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione e rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite, modificate e/o integrate da successivo AIR. L'avvenuta stipula viene portata a conoscenza delle Aziende Sanitarie mediante pubblicazione sul BURC.

NORMA FINALE 2

Ove, in corso di validità del presente Accordo, intervengano normative nazionali o regionali che ne modificano l'applicabilità, le parti concordano la riapertura del tavolo di trattativa per le opportune modifiche e/o integrazioni, in particolare in riferimento a compiti specifici e formazione.

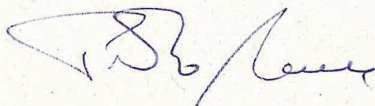


DICHIARAZIONE A VERBALE

Ai fini della stabilizzazione del Servizio di Emergenza Sanitaria 118, le parti si impegnano ad individuare possibili percorsi tesi all'acquisizione dei titoli di formazione necessari al conferimento degli incarichi per il personale convenzionato.

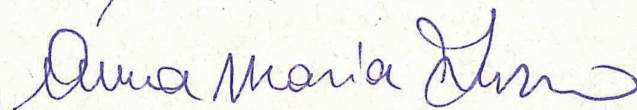
Delegazione trattante di parte pubblica

PIETRO BUONO



ANNA MARIA FERRIERO

FIM

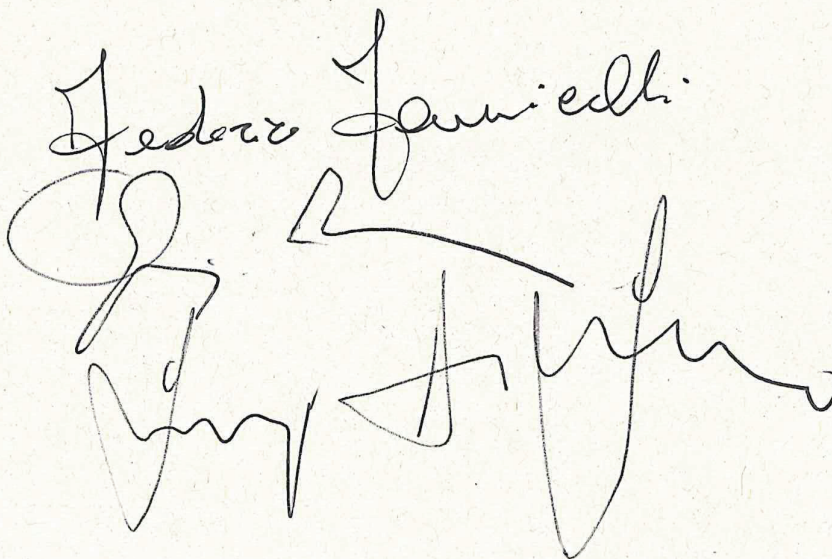


Delegazione sindacale

FIMMG

SNAMI

SMI



Napoli, ...

15/06/2021